

Proc. 727/'16 R.G.A.C.C.

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI CHIETI

rito civile monocratico

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE

dott. Nicola Valletta

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 727/'16 R.G.A.C.C. promossa con citazione e vertente

tra

M quale titolare della ditta individuale "MARILU" corrente ad Agnone (IS) ed elettivamente domiciliata ad Ortona (CH) alla Piazza Porta Caldari 26, presso lo studio dell'avv. Maurizio DI NARDO, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe DE SIMONE del Foro di Roma, in forza di procura a margine della citazione;

-ATTORE-

e

"BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SANGRO TEATINA" s.c.r.l. –legale r.nte- con sede ad Atesa (CH) ed in Isernia elettivamente domiciliata al del Foro di Isernia, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di risposta;

-CONVENUTO-

OGGETTO: ripetizione di indebito e accertamento.



CONCLUSIONI DELLE PARTI: (ud. 4/10/'18) le parti richiamano le richieste rese negli scritti utili.

CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attorea narra di avere stipulato –con odierna controparte- mutui n° 48196 (rogito 10/11/'03) e n° 224 (rogito del 7/9/'07).

Deduce la parte usurarietà dei tassi di interessi già alla stipula del contratto e allega conteggi, utili a palesare pagamento proprio indebito per € 9.778,49.

Deduce pattuizione nulla di anatocismo.

Ha anche dedotto nullità di cd. “*clausola floor*” (limite minimo al di sotto del quale il tasso non può scendere pur in presenza di riduzione dell'indice di riferimento): trattasi di clausola atta a scardinare la tipicità del mutuo e a palesare causa di vendita di cd. strumento finanziario derivato.

Chiede, rilevata la usurarietà degli interessi convenuti e la pattuizione di interessi anatocistici:

- in riferimento al mutuo n° 48196, condanna di controparte alla restituzione di € 9.778,49 (o diversa somma, maggiore o minore);
- in riferimento al mutuo n° 224, rideterminarsi i rapporti di dare e avere tra le parti, con ogni provvedimento conseguenziale;
- statuizioni in ordine alle segnalazioni in essere presso la cd. Centrale dei rischi;

con rivalsa delle spese.

Parte convenuta:

- eccepisce incompetenza territoriale del Tribunale di Chieti, per essere competente il Tribunale di Lanciano (nel cui circondario ha sede essa convenuta ed è stato sottoscritto il mutuo) o di Isernia (nel cui circondario è stato sottoscritto il mutuo 48196);
- eccepisce improcedibilità per omessa mediazione;



- eccepisce nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;

Contesta i calcoli avversi e nega ammissibilità di CTU.

Chiede dichiararsi incompetenza per territorio; dichiararsi l'improcedibilità della domanda per omessa mediazione; dichiararsi nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; nel merito, il rigetto di ogni domanda attorea, con ristoro delle spese.

Con ordinanza del giorno 8/2/'17 precedente istruttore ha rilevato che l'eccezione di incompetenza è stata dedotta solo in occasione della data dell'udienza di trattazione; ha disposto procedersi a mediazione.

All'esito dei termini ex art. 183 c.6 cod. proc. civ., con ordinanza del 21/2/'18 è stata CTU contabile e all'esito la causa è giunta alla fase decisoria.

Va respinta la eccezione di incompetenza per territorio dedotta dalla parte convenuta, poiché tardivamente resa solo in sede di udienza di comparizione e trattazione.

Va respinta l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza del "*petitum*" e della "*causa petendi*", atteso che le argomentazioni attoree sono ben chiare e han consentito di elaborare piena linea difensiva.

Nel merito, osserva il giudicante essere rilevante –ai fini del decidere- la sola eventuale usurarietà originaria dei tassi di interesse convenuti (*"Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né*



la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto": Cass. Civ. S.U. 24675/'17).

Si è ritenuto quindi necessario disporre CTU perché valutasse -in relazione al contratto di mutuo "de quo"- l'eventuale usurarietà dei tassi applicati dalla banca sulla base di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, per la determinazione del carattere usurario degli interessi, e per la conseguente esclusione di qualsiasi interesse, ai sensi dell'art. 1815 c.c. modificato, e della legge n. 24 del 2001 di conversione del D.L. 394/2000, tenendo conto che si qualificano usurari gli interessi che superino il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

E' stato chiesto al CTU di procedere al riscontro della usurarietà confrontando le soglie fissate dalla Banca d'Italia nel periodo di riferimento con il tasso contrattuale, determinandolo maggiorando il T.A.N. contrattualizzato delle commissioni (inclusa la CMS) remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e in caso di riscontrata usurarietà, azzerando qualsiasi addebito per interessi, spese, commissioni.

In caso di mancata allegazione dell'ISC e/o di sensibile inesattezza di quello indicato (non tenendo cioè conto di scostamenti contenuti nell'ambito di qualche centesimo di punto percentuale) e/o di mancata allegazione del documento di sintesi, procedendo ex art. 117 u.c. tub alla sostituzione del tasso contrattuale con il tasso minimo di cui all'art. 117 – 7° comma tub.

E' stato chiesto di valutare a fini usurari il costo promesso per il caso di estinzione anticipata, perché:

- non solo gli interessi convenzionali o moratori debbono sottostare al vaglio della normativa antiusura, ma anche qualsiasi altro costo (escluse



imposte e tasse) connesso al finanziamento che il cliente ha promesso di pagare;

- la legge punisce anche la sola promessa di pagare costi usurari, e quindi è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il fatto ivi ipotizzato si concretizzi, ovvero senza la necessità che il cliente ne paghi il costo convenuto;

- trattandosi di promessa usuraria da valutarsi con giudizio prognostico *ex ante* al momento della pattuizione del finanziamento, è sufficiente la sola potenzialità che il costo usurario si verifichi sulla scorta delle condizioni contrattuali a nulla rilevando che detto costo, al momento della contestazione o dell'azione legale, non possa più verificarsi: pertanto, ai fini del vaglio usurario, è lecito calcolare il TAEG del finanziamento nella ipotesi che la clausola usuraria si verifichi in un determinato momento storico consentito dal contratto;

- qualora il costo potenziale promesso in contratto si riveli usurario, il cliente è tenuto alla restituzione del solo capitale ricevuto a prestito e non deve più pagare gli interessi del finanziamento, che va ritenuto gratuito (e se li ha pagati, anche in parte, ha diritto alla restituzione).

Quanto a possibile sommatoria tra interessi corrispettivi ed usurari, è stato chiesto al CTU di procedere in questi termini:

- se il contratto prevedesse interessi di mora (in sostituzione a quelli corrispettivi) alla scadenza della rata e sull'importo della rata, oltre ad interessi corrispettivi (con capitalizzazione) su residuo del capitale mutuato, allora non proceda ad alcuna sommatoria e la usurarietà sia valutata separatamente per le due pattuizioni;
- proceda invece a sommatoria se invece il contratto prevedesse clausole del tipo "*il mancato integrale pagamento di numero x rate determinerà interessi di mora nella misura di x punti percentuali in più sul tasso originario*".



Il CTU ha così calcolato:

- con riferimento al mutuo 48196, a credito di parte attorea, somma di € 10.226,69;
- con riferimento al mutuo 224, pagamenti di parte attorea (mutuataria) per € 55.660,14 s fronte di un prestito di € 160.000,00.

In definitiva:

- in riferimento al mutuo 48196, va dichiarata posta contabile a credito dell'attore per € 10.226,69;
- in riferimento al mutuo 224, va dichiarata posta contabile a debito dell'attore per € 104.339,86;

rese operazioni di compensazione, va dichiarata posta contabile a debito dell'attore per € 94.113,17.

Il regime delle spese segue la soccombenza, liquidando le medesime ex D.M. 55/'14 e sullo scaglione di valore da € 52.000,01 ad € 260.000,00 con riduzioni per la effettiva consistenza delle questioni e quindi:

- fase di studio: € 2.200,00;
- fase introduttiva: € 1.500,00;
- fase di trattazione e istruttoria: € 3.000,00;
- fase decisoria: € 3.300,00;

e così in totale € 10.000,00 per compenso professionale; oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA. Spese di CTU definitivamente a carico di parte opposta.

P.Q.M.

il Giudice del Tribunale di Chieti, nella causa civile iscritta al n° 727/'16 R.G.A.C.C., così decide:

- in riferimento al mutuo 48196, dichiara posta contabile a credito dell'attore per € 10.226,69;



- in riferimento al mutuo 224, dichiara posta contabile a debito dell'attore per € 104.339,86;
- rese operazioni di compensazione, dichiara posta contabile a debito dell'attore per € 94.113,17;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese sostenute da controparte, liquidate in € 552,70 per spese ed € 10.000,00 per compenso professionale; oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA; spese di CTU definitivamente a carico di parte opposta.

Chieti 26/1/'19.

*Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)*

